



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Commissario Straordinario alla ricostruzione sul
territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e
Marche



Terzo atto integrativo della Convenzione del 15 novembre 2023 tra il Commissario Straordinario alla ricostruzione nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche e Invitalia s.p.a. per l'affidamento della gestione dei servizi di supporto al sistema di gestione e controllo dei contributi relativi agli interventi di cui al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante *“Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”*, convertito, con modificazioni, in legge 31 luglio 2023, n. 100 – **Attività dal 1° giugno al 31 dicembre 2026.**



La Struttura di supporto al **Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche** (C.F. n. 96571050580), con sede in Roma, via Sardegna, 49, rappresentata dall'Ingegnere Fabrizio Curcio, dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel seguito anche denominata **"Struttura commissariale"**;

e

INVITALIA S.p.A., Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., società con azionista unico, con sede legale in Roma, Via Calabria, 46, Codice Fiscale/ Partita IVA n. 05678721001, e iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al n. 05678721001, in persona dell'Amministratore Delegato e Rappresentante legale pro tempore, Dott. Bernardo Mattarella, di seguito anche "Invitalia",

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti" e singolarmente la "Parte")

PREMESSE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* prevede, all'articolo 11, per l'Amministrazione pubblica la possibilità di concludere con il privato sia accordi procedurali (cioè accordi per determinare i contenuti discrezionali di un provvedimento) sia accordi sostitutivi del provvedimento;

CONSIDERATO che il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.A., società a capitale interamente pubblico, successivamente denominata *"Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A."*, la quale persegue, tra l'altro, lo scopo di *"promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa"* ed, altresì, *"dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari"*;

VISTO in particolare, l'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, prevede che con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate e Invitalia, utili per la realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima società e dispone che il contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali;

TENUTO CONTO che con la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"* (legge

finanziaria 2007) e in particolare le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 459 a 463, Invitalia è sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la governance, l'organizzazione e l'attività da essa svolta;

CONSIDERATO che la direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, reca priorità e obiettivi per l'Agenzia nonché indirizzi per il piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie e per la riorganizzazione interna della stessa e, in particolare, il punto 2.1.1, individua l'Agenzia quale ente strumentale dell'Amministrazione Centrale volto, tra l'altro, a *“favorire l'attrazione di investimenti esteri di qualità elevata, in grado di dare un contributo allo sviluppo del sistema economico e produttivo nazionale”*;

VISTO l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, prevede che *“le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi”*;

VISTO l'articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dall'articolo 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, definisce l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.a. quale società in house dello Stato;

VISTO **l'articolo 7 del decreto legislativo n. 36/2023** rubricato *“Principio di auto-organizzazione amministrativa”* che al comma 1 prevede che *“Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea”*;

VISTO **l'articolo 7 del decreto legislativo n. 36/2023**, che, al comma 2, prevede, **tra l'altro**, che *“le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3”*;

VISTO **l'articolo 23 del decreto legislativo n. 36/2023**, che prevede la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ed in particolare il comma 5, che prevede che gli obblighi informativi di cui alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le indicazioni ANAC, *“riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house di cui all'articolo 7, comma 2”*;

VISTO **l'articolo 3 dell'allegato I al decreto legislativo n. 36/2023**, che definisce alla lettera e) *«affidamento in house»* come l'affidamento di un contratto di appalto o di concessione effettuato direttamente a

una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato definita dall'articolo 2, comma 1, lettera o), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle condizioni rispettivamente indicate dall'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE e dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 23/2014/UE, nonché, per i settori speciali, dall'articolo 28, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE;

VISTO

il citato articolo 12 della direttiva 24/2014/UE, che prevede che un appalto pubblico aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: **a)** l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi; **b)** oltre l'80 % delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; e **c)** nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

VISTO

il citato articolo 12 della direttiva 24/2014/UE, che prevede al comma 3 che un'amministrazione aggiudicatrice che non eserciti su una persona giuridica di diritto privato o pubblico un controllo ai sensi del paragrafo 1, può nondimeno aggiudicare un appalto pubblico a tale persona giuridica senza applicare la presente direttiva quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: **a)** l'amministrazione aggiudicatrice esercita congiuntamente con altre amministrazioni aggiudicatrici un controllo sulla persona giuridica di cui trattasi analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi; **b)** oltre l'80 % delle attività di tale persona giuridica sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici controllanti o da altre persone giuridiche controllate dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui trattasi; e **c)** nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

VISTO

che per Invitalia ricorrono tutte le condizioni previste per il controllo congiunto di cui al comma 3, dell'articolo 12 della direttiva 24/2014/UE, in quanto:

- 1) Invitalia, per espressa disposizione statutaria, è obbligata ad effettuare una quota superiore all'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle amministrazioni dello Stato e che realizza tale specifica quota

con le modalità sopra descritte;

- 2) con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato sulla GU n. 218 del 19 settembre 2018, *"Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale"*, si è provveduto all'aggiornamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;
- 3) con la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, pubblicata nella G.U. n. 179 del 3 agosto 2018, si è disposto *l'"Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A."*;

TENUTO CONTO che il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 19 settembre 2018, n. 218, recante *"Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale"*, aggiorna il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;

VISTA

la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 3 agosto 2018, n. 179, recante *"Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., in attuazione dell'art. 9-bis, comma 6, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69"*, e, in particolare le seguenti lettere dell'articolo 1, comma 3:

- **lettera a)**, che stabilisce che le convenzioni debbano prevedere l'indicazione dell'impegno di Invitalia ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell'atto convenzionale in pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;
- **lettera h)**, che stabilisce che le convenzioni debbano contenere l'indicazione del corrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell'ambito degli atti convenzionali, calcolata al netto di IVA, ove dovuta, che deve coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da Invitalia per le attività previste dalla convenzione;
- **lettera j)**, che stabilisce che le convenzioni debbano

contenere i termini e le modalità di rendicontazione, prevedendo, tra l'altro, il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di costi generali;

- **lettera k)**, che prevede la definizione, nel caso di convenzioni aventi validità pluriennale, di un cronoprogramma di massima della spesa prevista per annualità, calcolata al netto dell'IVA, nell'ambito del corrispettivo complessivo stabilito, unitamente alle corrispondenti modalità di pagamento;
- **lettera m)**, che prevede la definizione degli strumenti per condurre l'attività di controllo sul regolare svolgimento delle attività oggetto della convenzione e sui costi sostenuti;
- **lettera n)**, che stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il rinvio espresso a quanto disposto dall'articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- **lettera o)**, che stabilisce che le convenzioni debbano prevedere gli obblighi di pubblicazione previste dal vigente Codice dei Contratti pubblici e dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- **lett. q)**, ai sensi della quale le Amministrazioni contraenti sono tenute a impegnarsi a trasmettere annualmente alla competente struttura del Ministero dello Sviluppo Economico un resoconto sullo stato di attuazione delle convenzioni sottoscritte, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di Invitalia;

VISTA

la delibera n. 484 del 30 maggio 2018 dell'ANAC, che ha disposto l'iscrizione, tra le altre Amministrazioni, della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'elenco di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione agli affidamenti nei confronti della società in house Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., attestando che per l'Agenzia ricorrono tutte le condizioni previste dal comma 1 del citato articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che lo esercita congiuntamente con le altre Amministrazioni dello Stato;

VISTA

con la nota acquisita al prot. n. 0244424 del 17 novembre 2025, Invitalia ha comunicato al Ministero delle imprese e del made in Italy - Direzione generale servizi di vigilanza – div. VIII Vigilanza su enti strumentali, fondazioni, società partecipate e vigilate dal Ministero nel periodo 2022-2024, oltre l'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle Amministrazioni dello Stato, quale condizione prevista dall'articolo 7 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

VISTO CHE

in riscontro alla sopra citata nota, il Ministero delle imprese e del

made in Italy - Direzione generale servizi di vigilanza – div. VIII Vigilanza su enti strumentali, fondazioni, società partecipate e vigilate dal Ministero, tramite propria nota prot. n. 0245508 del 18 novembre 2025, ha verificato che la percentuale di fatturato realizzata da Invitalia nel triennio 2022-2025 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio è pari al 97,6%, e che può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui al riportato art. 7, del D.lgs. n. 36/2023;

- DATO ATTO** che allo scopo di fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi sui territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana verificatisi nel mese di maggio 2023 e, limitatamente al territorio della regione Emilia-Romagna, nei mesi di settembre e ottobre 2024, il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza ai sensi di quanto previsto dall’articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, recante il “*Codice della protezione civile*”;
- VISTO** il decreto-legge n. 61 del 2023 e successive modifiche e integrazioni che disciplina il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione sui territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi negli anni 2023 e 2024 di cui alle richiamate delibere del Consiglio dei Ministri, come da ultimo ulteriormente modificato dai decreti-legge n. 65 del 2025 e n. 25 del 2026, convertiti, rispettivamente, dalle leggi n. 101 del 2025 e n. 59 del 2026;
- VISTO** l’articolo 1, commi da 435 a 442, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, con il quale è stata disciplinata la procedura per accedere ai contributi di ricostruzione privata mediante credito di imposta, disponendosi l’autorizzazione, allo scopo, della spesa di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2048;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 24 gennaio 2025, con il quale l’Ingegnere Fabrizio Curcio, dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione, ai sensi dell’articolo 20-ter, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 61 del 2023;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 2026, ammesso alla registrazione alla Corte dei Conti in data 05 febbraio 2026, foglio n. 385, con il quale suindicato incarico conferito all’Ing. Fabrizio Curcio con DPR 13 gennaio 2025, quale Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali che si sono verificati a partire dal 1° maggio 2023, ai sensi dell’articolo 20-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n.100 è stato prorogato al 31 maggio 2026;
- VISTO** l’articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno*

finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 di cui al richiamato decreto-legge n. 61 del 2023, ha prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine per lo svolgimento delle attività di ricostruzione oggetto del citato decreto-legge e delle attribuzioni del Commissario straordinario, disponendo, altresì, lo stanziamento di risorse finanziarie aggiuntive finalizzate alla prosecuzione dell'attività del Commissario straordinario di Governo, della struttura commissariale e per le funzioni di avvalimento ivi autorizzate;

VISTE

le seguenti ordinanze commissariali, adottate in attuazione di quanto previsto dalle citate disposizioni del decreto-legge n. 61 del 2023 in materia di ricostruzione privata:

- **l'ordinanza commissariale n. 11 del 20 ottobre 2023**, registrata dalla Corte dei Conti in data 25 ottobre 2023, al foglio n. 2785, e pubblicata sul sito internet istituzionale della struttura commissariale, contenente disciplina, modalità e procedure per la concessione e erogazione dei contributi per la ricostruzione privata a favore delle imprese;
- **l'ordinanza commissariale n. 14 del 3 novembre 2023**, registrata dalla Corte dei Conti in data 13 novembre 2023, al foglio n. 2948, e pubblicata sul sito internet istituzionale della struttura commissariale, contenente disciplina, modalità e procedure per la concessione e erogazione dei contributi per la ricostruzione privata a favore delle famiglie;
- **l'ordinanza commissariale n. 20 del 15 gennaio 2024**, pubblicata sul sito internet istituzionale della struttura commissariale, contenente la disciplina delle misure di ricostruzione privata in materia di agricoltura relativamente agli interventi eseguiti in economia;
- **l'ordinanza commissariale n. 23 del 9 aprile 2024**, registrata, con osservazioni, dalla Corte dei Conti in data 22 aprile 2024, al foglio n. 1156, e coerentemente modificata e pubblicata sul sito internet istituzionale della struttura commissariale, contenente modifiche e integrazioni alle richiamate ordinanze commissariali n. 11/2023 e n. 14/2023;
- **l'ordinanza commissariale n. 29 del 18 luglio 2024**, registrata dalla Corte dei Conti in data 24 luglio 2024, al foglio n. 2084, e pubblicata sul sito internet istituzionale della struttura commissariale, contenente la disciplina dei controlli da svolgere in relazione ai contributi concessi ai sensi delle richiamate ordinanze commissariali n. 11/2023 e n. 14/2023;
- **l'ordinanza commissariale n. 31 del 12 agosto 2024**, registrata dalla Corte dei Conti in data 4 settembre 2024, al foglio n. 2400, e pubblicata sul sito internet istituzionale della struttura commissariale, contenente la disciplina per la concessione e erogazione dei contributi per la ricostruzione privata relativi ai beni mobili, ad integrazione delle precedenti ordinanze

commissariali n. 11/2023 e n. 14/2023;

- **l'ordinanza commissariale n. 36 del 23 ottobre 2024**, registrata dalla Corte dei Conti in data 13 novembre 2024, al foglio n. 2888, e pubblicata sul sito internet istituzionale della struttura commissariale, contenente i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 20-*sexies*, comma 3, del richiamato decreto-legge n. 61 del 2023 ai soggetti privati non esercenti attività sociali, economiche e produttive e ai soggetti esercenti attività sociali, economiche e produttive, secondo le modalità del finanziamento agevolato, ai sensi dell'articolo 1, commi da 435 a 442, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- **l'ordinanza commissariale n. 39 del 5 dicembre 2024**, registrata dalla Corte dei Conti in data 30 dicembre 2024, al foglio n. 2888, e pubblicata sul sito internet istituzionale della struttura commissariale, contenente le modalità per la concessione dei contributi di ricostruzione privata di cui all'articolo 20-*sexies* del decreto-legge n. 61 del 2023 agli Enti del terzo settore;
- **l'ordinanza commissariale n. 52 del 21 agosto 2025** registrata dalla Corte dei Conti in data 29 agosto 2025, al foglio n. 2311, e pubblicata sul sito internet istituzionale della struttura commissariale, contenente la disciplina delle modalità per effettuare l'aggiornamento della ricognizione dei soggetti potenzialmente interessati ad accedere ai contributi per la ricostruzione privata;
- **l'ordinanza commissariale n. 53 del 7 settembre 2025**, registrata dalla Corte dei Conti in data 17 settembre 2025, al foglio n. 2478, e pubblicata sul sito internet istituzionale della struttura commissariale, contenente le disposizioni finalizzate a consentire, in determinate circostanze, la delocalizzazione degli immobili a uso residenziale;
- **l'ordinanza commissariale n. 54 del 9 novembre 2025**, registrata dalla Corte dei Conti in data 20 novembre 2025, al foglio n. 3012, e pubblicata sul sito internet istituzionale della struttura commissariale, contenente la revisione, l'aggiornamento e la semplificazione delle disposizioni in materia di ricostruzione privata a favore delle famiglie di cui all'ordinanza commissariale n. 14 del 2023;
- **l'ordinanza commissariale n. 55 del 24 dicembre 2025**, recante la revisione, l'aggiornamento e la semplificazione delle disposizioni in materia di ricostruzione privata a favore delle imprese agricole di cui all'ordinanza commissariale n. 20/2023;
- **l'ordinanza commissariale** recante la revisione, l'aggiornamento e la semplificazione delle disposizioni finalizzate a consentire, in determinate circostanze, la delocalizzazione degli immobili a uso residenziale di cui alla richiamata ordinanza commissariale n. 53/2023, **in corso di adozione**;

- **l'ordinanza commissariale** recante la revisione, l'aggiornamento e la semplificazione delle disposizioni in materia di contributi a favore delle imprese di cui alla richiamata ordinanza commissariale n. 11/2023 e successive modifiche e integrazioni, **in corso di adozione**;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., recante “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”;

VISTA la Convenzione con Invitalia stipulata in data 15 novembre 2023, ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 7, del citato decreto-legge n. 61 del 2023, con cui sono state disciplinate le modalità di collaborazione per l'affidamento all'Invitalia delle attività di carattere tecnico-specialistico, ingegneristico, amministrativo connesse alla realizzazione delle attività di ricostruzione sul territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di competenza del Commissario Straordinario di cui al all'articolo 20-ter del medesimo decreto-legge;

VISTO l'atto di integrazione della richiamata Convenzione, stipulato in data **12 novembre 2024**, che, tra l'altro, ha previsto la prosecuzione delle attività oggetto della medesima Convenzione, successivamente ulteriormente prorogate, d'intesa tra le parti, fino al **31 dicembre 2025**;

VISTO **il secondo atto di integrazione** della richiamata Convenzione, stipulato **in data 30 dicembre 2025** che, tra l'altro, ha previsto la prosecuzione delle attività oggetto della medesima Convenzione, successivamente ulteriormente prorogate, d'intesa tra le parti, **fino al 31 maggio 2026**;

CONSIDERATO che il processo di aggiornamento della regolazione relativa alle misure di ricostruzione privata è tuttora in corso e deve assicurare il costante allineamento temporale alle modifiche normative che vengono progressivamente introdotte, oltre a perseguire l'obiettivo della massima efficienza ed efficacia delle misure e procedure adottate e che, pertanto, è necessario prevedere, nell'ambito della convenzione in essere, opportune previsioni al riguardo;

RITENUTO di procedere all'adozione di un **terzo** atto di integrazione alla Convenzione del 15 novembre 2023, in conformità a quanto previsto, in particolare, dall'articolo 20-ter, comma 8-bis, del decreto-legge n. 61 del 2023, in ragione della prosecuzione delle funzioni commissariali già stabilita, con le disposizioni normative richiamate, fino al 31 **dicembre** 2026 e atteso che i procedimenti per la concessione dei contributi di ricostruzione privata a favore di famiglie, imprese e degli altri soggetti beneficiari previsti dalla legge, sono in corso e devono proseguire con la massima rapidità, trasparenza, ed efficienza;

CONSIDERATO che le attività oggetto del **terzo atto di integrazione** alla Convenzione del 15 novembre 2023 rientrano tra quelle previste dello Statuto societario dell'Invitalia S.p.A.;

VISTI gli articoli 60 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 2 e s.m.i. in materia di incompatibilità degli incarichi dei dipendenti pubblici ed

	il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni presso gli enti privati in controllo pubblico;
VISTI	gli articoli 35, comma 3 e 53, comma 16-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante <i>“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”</i> ;
VISTA	la normativa in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190/2012 e s.m.i. e relativi decreti attuativi;
VISTA	la normativa in materia di trasparenza e relativi obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i.;
VISTA	la determinazione n. 1134 dell’8 novembre 2017, con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato le <i>“Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”</i> ;
VISTA	la legge 13 agosto 2010, n. 136 recante <i>“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”</i> , richiamata dall’articolo 20-sexies, comma 4, del decreto-legge n. 61 del 2023 in relazione allo specifico contesto, e, in particolare, l’articolo 3, comma 8, che prevede clausole contrattuali obbligatorie, a pena di nullità assoluta, per la tracciabilità dei flussi finanziari;
CONSIDERATO	che l’Invitalia S.p.A., in attuazione del presente atto, si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza di quanto disposto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
VISTA	la delibera n. 556 del 31 maggio 2017 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione recante l’aggiornamento della determinazione n. 4 del 2011 <i>“Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”</i> ;
VISTA	la nota prot. n. 2458 del 18 marzo 2026 con cui il Commissario straordinario ha manifestato all’Agenzia la volontà di continuare ad avvalersi del supporto già in atto, fino al 31 dicembre 2026, nuovo termine di operatività della struttura commissariale stabilito dal comma citato articolo 1, comma 604, della L. 30 dicembre 2025, n.1991;
VISTA	la nota prot. n. _____ del _____ con cui l’Agenzia, ha trasmesso al Commissario straordinario una proposta di terzo atto integrativo alla Convenzione del 15 novembre 2023 e la relativa proposta <i>“Nuovo Piano delle attività e dei costi”</i> contenente le attività e le stime di costo per i servizi di supporto tecnico-operativo al sistema di gestione e controllo in oggetto, contenente gli elementi necessari alla valutazione, da parte del Commissario straordinario, della congruità economica dell’offerta, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, seconda parte del d.lgs. 36/2023;

VISTA la nota prot. _____ del _____, con la quale la Struttura commissariale, ha accettato la proposta trasmessa da Invitalia ed ha pertanto trasmesso ad Invitalia con nota prot. n. ____ del ____ la relazione di congruità al III atto integrativo alla Convenzione del 15 novembre 2023;

VISTA la nota prot. _____ del _____ 2026 con la quale Invitalia ha inoltrato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza - Direzione Generale servizi di vigilanza - Divisione VIII – vigilanza su enti strumentali, fondazioni, società partecipate e vigilate dal Ministero, la richiesta di autorizzazione preventiva alla sottoscrizione del presente atto, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 maggio 2018;

CONVENGONO

Articolo 1

(Premesse e allegati)

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto **integrativo** e si intendono integralmente trascritti nel presente articolo.
2. Gli Allegati al presente secondo atto integrativo alla Convenzione sono costituiti da:
 - **Allegato A** – Piano operativo di dettaglio;
 - **Allegato B** - Disciplinare di rendicontazione;
 - **Allegato C** – Istruzioni ai soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali;
 - **Allegato D** – template monitoraggio mensile.

Articolo 2

(Oggetto e ambito di intervento)

1. Il presente Atto **integrativo** disciplina le modalità di prosecuzione dei rapporti regolati dai precedenti strumenti convenzionali, come richiamati in premessa, sotto il profilo procedurale, amministrativo e finanziario, tra la Struttura commissariale e Invitalia ai fini della realizzazione delle attività di attuazione del Piano Operativo di Dettaglio (citato **allegato A**).
2. Nello specifico Invitalia, per l'attuazione del citato Piano Operativo di dettaglio, garantirà il supporto tecnico-specialistico relativamente alle macro-attività di seguito elencate:
 - a. istruttoria di concessione dei contributi per il tramite delle piattaforme digitali, a valle delle verifiche di competenza dei Comuni o delle Regioni, in merito all'accogliibilità della domanda e volta, in particolare:
 - i. a verificare - limitatamente alle domande presentate da imprese, nelle more della revisione delle relative ordinanze commissariali - la completezza documentale, e per tutte le domande verificare l'ammissibilità dei beni per i quali la perizia asseverata abbia attestato il nesso di causalità diretto tra i danni subiti e gli eventi meteorologici rientranti nell'ambito di azione del Commissario straordinario e richiamati in premessa;
 - ii. a quantificare l'importo ammissibile a contributo, con separata indicazione, ove ricorrano, dell'indennizzo assicurativo, che è da

- decurtare, e del contributo di immediato sostegno di cui alle ordinanze di protezione civile, rispetto al quale si avrà cura di accertare il divieto di doppio rimborso, anche connesso ad altri contributi pubblici, nei termini aggiornati stabiliti dalle ordinanze commissariali richiamate in premessa, previa determinazione dell'entità, delle tipologie di intervento e dei costi ammessi a contributo;
- b. istruttoria di erogazione dei contributi concessi per il tramite delle piattaforme digitali volta a verificare la completezza e la regolarità di tutta la documentazione presentata con specifico riferimento a:
- i. accertamento della regolarità formale dei giustificativi di spesa e della piena coerenza delle spese documentate con l'intervento riconosciuto dal decreto di concessione;
 - ii. verifica della corrispondenza tra la documentazione tecnica e la documentazione di spesa;
 - iii. verifica dei bonifici e dell'esatta indicazione del titolo di spesa quietanzato;
 - iv. solo ove previsto dall'ordinanza di riferimento, verifica degli estratti conto o dei documenti analoghi con effettiva registrazione del bonifico;
 - v. utilizzo e corretta compilazione della modulistica prevista per la quota di contributo spettante (acconto contestuale alla concessione, eventuale secondo acconto e saldo, ivi comprese le erogazioni in un'unica soluzione per gli interventi già eseguiti e/o le spese già sostenute in coerenza con le rispettive ordinanze), riepilogativa per ciascun beneficiario richiedente, tenuto conto del contributo concesso e delle quote di anticipazione eventualmente già erogate;
 - vi. riesame dell'esito istruttorio su istanza del RUP, ovvero del beneficiario, in caso di mancata accettazione della proposta di concessione o erogazione;
- c. rivalutazione del contributo concesso o erogato ai fini di un suo adeguamento in base a successive ordinanze commissariali di semplificazione o all'introduzione di misure di maggior favore nei confronti dei beneficiari;
- d. rivalutazione del contributo a seguito di varianti in aumento;
- e. controlli a premessa dell'adozione dei decreti di erogazione dei contributi a titolo di anticipazione e di saldo, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalle ordinanze commissariali e la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte dai beneficiari, ovvero, ove necessario, di proporre la revoca totale o parziale del contributo;
- f. attività di supporto nei riguardi della Commissione di verifica costituita con l'ordinanza commissariale n. 29/2024, richiamata in premessa, anche in loco, nell'ambito delle attività di controllo a campione da essa assicurate, secondo modalità da condividere con il Presidente della citata Commissione;
- g. supporto al Responsabile del procedimento dei Comuni interessati dagli eventi alluvionali secondo le disposizioni di cui alle Ordinanze Commissariali richiamate in premessa e successive eventuali ulteriori modifiche e integrazioni, nonché supporto alle medesime figure indicate dalle Regioni per le istruttorie di competenza, relative alle attività produttive e agricole nonché alle famiglie e al terzo settore, anche nell'ambito dell'attività degli sportelli informativi attivati, in loco, dalla Struttura commissariale;
- h. supportare i Comuni e le Regioni nella comunicazione al soggetto beneficiario della proposta di ammissione delle spese rendicontate per l'accettazione, mediante l'utilizzo delle piattaforme informatiche all'uopo predisposte o nell'eventuale elaborazione del provvedimento di revoca totale o parziale del contributo.

3. Ai fini del monitoraggio, con cadenza mensile, entro il 5 di ogni mese, Invitalia fornisce al Commissario un prospetto di avanzamento delle pratiche, con i rispettivi protocolli di acquisizione, riportante le date di ingresso a Invitalia e di trasmissione al Commissario, e con ogni dettaglio riguardante gli importi richiesti, di concessione, di erogazione, di rendicontazione delle medesime pratiche, nonché lo stato delle pratiche in lavorazione presso Invitalia, suddivise tra pratiche in ingresso, pratiche in istruttoria, pratiche sospese in stato di richiesta di integrazione, trasmesse dai Comuni ma non avviate, e le corrispondenti date di ultima attività.
4. Invitalia garantirà le attività di cui ai commi precedenti nei termini richiesti dalla Struttura commissariale, fermi restando i poteri in capo al Commissario straordinario e nell'osservanza del quadro giuridico derogatorio previsto nelle ordinanze stesse.
5. Invitalia si impegna ad assicurare lo svolgimento delle attività di cui al presente Atto impiegando personale qualificato ed esperto e che abbia già operato, a tempo pieno o largamente prevalente, per non meno di 12 mesi nell'ambito dei precedenti accordi convenzionali, salvo i casi di raggiungimento del termine massimo di legge previsto, per le unità eventualmente assunte con contratto a tempo determinato, di dimissioni degli interessati o di altre modalità di cessazione della loro relazione professionale con l'Agenzia, nel qual caso tali unità possono essere sostituite anche con soggetti che, pur avendo maturato un'adeguata esperienza nei processi di ricostruzione post-calamità, non abbiano già svolto in precedenza attività in relazione al presente contesto operativo, o l'abbiano svolta per periodi di tempo inferiori ai 12 mesi.
6. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo la Struttura commissariale assicurerà al personale interessato di Invitalia nonché agli ulteriori collaboratori esterni da essa coinvolti ai sensi del presente Atto, adeguata formazione sulle disposizioni contenute nelle ordinanze commissariali, con particolare riferimento agli aggiornamenti intervenuti e che potranno ulteriormente intervenire nel processo di regolazione delle misure di ricostruzione privata.
7. Invitalia si impegna ad assicurare il coordinamento interno delle risorse impegnate, allo scopo di garantire piena omogeneità di azione nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo, secondo le modalità operative descritte nel Piano operativo di dettaglio di cui all'allegato A, ovvero sulla base degli eventuali e necessari aggiornamenti conseguenti all'evoluzione del contesto normativo e nel rispetto degli indirizzi impartiti dalla Struttura commissariale.
8. Le Parti definiranno, sulla base dell'andamento delle attività, opportune forme di raccordo allo scopo di garantire, con cadenza mensile, il necessario scambio informativo e l'analisi congiunta di criticità o di eventuali casi particolari, allo scopo di assicurare l'esercizio, da parte della Struttura commissariale, dell'azione di indirizzo di propria competenza e darne adeguata e trasparente comunicazione all'utenza anche mediante la gestione di un elenco di FAQ (*frequently asked questions*) cui saranno conformate le attività istruttorie e di verifica da parte di Invitalia, garantendo la massima trasparenza del processo di ricostruzione privata.

Articolo 3

(Tipologia di prestazioni assicurate dalla Invitalia S.p.A.)

1. Invitalia si impegna, inoltre, in esecuzione del presente Atto integrativo a garantire le seguenti prestazioni:
 - a. mettere a disposizione del Commissario straordinario tutta la documentazione e l'eventuale supporto software prodotto nel corso delle attività, nonché a redigere, ove occorra, note illustrative circa l'attività svolta;
 - b. assicurare che i risultati delle attività, conseguiti in attuazione del presente Atto di proroga, non vengano utilizzati né da Invitalia, né da chiunque collabori agli stessi ad ogni titolo, senza la preventiva ed esplicita autorizzazione del

Commissario e, comunque, con l'obbligo di riferimento al presente Atto di proroga.

2. Invitalia si impegna altresì a monitorare mensilmente l'andamento delle attività e a segnalare l'esigenza di modificare, in aumento o in riduzione, la struttura organizzativa destinata all'esecuzione delle attività convenzionali di cui al Piano in allegato A, in relazione alle domande di contributo che perverranno e al volume di attività da svolgere e ad eventuali esigenze tecniche ed organizzative emergenti successivamente alla stipula del presente Atto di proroga, per le valutazioni di competenza della Struttura commissariale.

Articolo 4

(Organizzazione del lavoro e Piano Operativo di dettaglio)

1. Il Piano operativo, riportato in allegato A, prevede in particolare: le attività da espletare; l'organizzazione e il coordinamento operativo interno delle attività; le procedure di raccordo con la Struttura commissariale; l'analisi previsionale dei costi entro il massimale di spesa di cui all'articolo 6 del presente Atto di proroga.
2. Il Piano potrà essere integrato d'intesa tra le Parti sulla base di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, ovvero di ulteriori eventuali specifiche esigenze manifestate dalla Struttura commissariale mediante scambio di note tra le Parti, fermo restando il massimale di spesa di cui all'articolo 6.

Articolo 5

(Esecuzione delle attività e Responsabili del presente Atto di proroga)

1. Per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Atto integrativo, Invitalia si avvale del proprio personale, di quello delle società eventualmente controllate e direttamente di queste ultime nonché, nel rispetto delle normative vigenti, della collaborazione di consulenti/soggetti esterni laddove ne ricorra la necessità, sotto la propria responsabilità, in relazione all'idonea qualificazione dei predetti soggetti rispetto alle attività da svolgere.
2. Sono responsabili, per quanto di rispettiva competenza, dell'attuazione delle attività oggetto del presente Atto di proroga:
 - a) per la Struttura commissariale: ing. Luciano Rossi;
 - b) per Invitalia: Ing. Andrea Mancini.
3. Al responsabile di cui al comma 2, lettera a), spetta il compito di coordinare l'azione delle diverse articolazioni operative della Struttura commissariale per l'ottimale svolgimento delle attività di competenza.
4. Al responsabile di cui al comma 2, lettera b), spetta il compito di governare il processo complessivo di realizzazione delle attività ricomprese nel presente Atto integrativo da parte di Invitalia, assicurandone il coordinamento operativo e l'allineamento, vigilare sul corretto espletamento degli incarichi affidati e segnalare eventuali criticità operative, al fine di agevolare la tempestiva ed efficiente realizzazione delle attività.
5. Il Commissario si impegna a mettere a disposizione di INVITALIA tutte le informazioni e la documentazione in suo possesso funzionale alla realizzazione delle attività.
6. Invitalia si impegna affinché il proprio personale e gli eventuali collaboratori, consulenti o soggetti esterni, che a qualsiasi titolo collaborino con la Struttura commissariale, si attengano scrupolosamente alle direttive impartite da quest'ultimo in materia di trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.
7. Invitalia si impegna ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell'atto

convenzionale in pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

Articolo 6

(Corrispettivi per le prestazioni svolte)

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Atto integrativo la Struttura commissariale riconosce a Invitalia un importo massimo pari a euro **3.148.615,65 IVA 22% inclusa**, come determinato nel piano economico-finanziario previsionale di cui all'**allegato A** – Piano operativo di dettaglio, sulla base del riscontro delle attività effettivamente espletate.
2. La copertura finanziaria dell'importo di cui al comma 1 comprende tutti i costi diretti e indiretti sostenuti da Invitalia per le attività previste dal presente Atto di proroga, con oneri a carico delle risorse rese disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge n. 61 del 2023.
3. La relativa IVA sarà versata dalla Struttura commissariale direttamente all'Erario della Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 7

(Penali)

1. Invitalia si impegna a svolgere le attività previste dall'articolo 2, comma 2, in coerenza con le tempistiche previste dalle ordinanze commissariali vigenti e s.m.i..
2. A partire dalla sottoscrizione del presente atto integrativo-ove l'Agenzia non concluda l'istruttoria della domanda di concessione o di erogazione entro i termini previsti dalle ordinanze commissariali vigenti, per cause imputabili esclusivamente all'Agenzia medesima, si applicherà una penale per ~~prolungato~~ ritardo negli adempimenti istruttori pari ad **€ 10,00** (dieci/00) per ciascun giorno di ritardo, fino al massimo di **€ 150,00 (centocinquanta/00)** ad istruttoria. Le penali sono incrementate del 50% del relativo valore qualora si applichino, a più del 50% dei procedimenti di concessione e/o erogazione dei contributi, conclusi nell'anno cui le penali si riferiscono.
3. Nel caso in cui il numero di domande ricevute sia superiore **a 380/mese** non si dà luogo all'applicazione della penale di cui al comma 2.
4. Ai fini dell'applicazione delle suddette penali, le attività istruttorie sono attestate dalla relazione con la proposta di contributo, al netto delle eventuali interruzioni di cui al comma 6.
5. Qualora Invitalia segnali al Comune l'esigenza di acquisire chiarimenti o integrazioni nel corso della fase istruttoria, il termine di cui al comma 1 è interrotto, come previsto dalle suddette ordinanze commissariali. Le istanze di cui all'articolo 2, comma 2, lett. c) e d) sono da considerarsi come "*nuove istanze*".
6. Ai fini dell'applicazione delle suddette penali le istanze particolarmente complesse non rilevano.
7. Invitalia fornisce altresì mensilmente alla struttura commissariale un file di monitoraggio contenente l'elenco delle attività svolte e le relative tempistiche.
8. Invitalia fornisce alla Struttura commissariale, alla scadenza del presente Atto integrativo e contestualmente alla rendicontazione dei costi di cui all'articolo 8, una relazione analitica contenente, per ciascuna pratica istruita, la tempistica rilevata con indicazione dei tempi impiegati per l'istruttoria, nonché per l'eventuale riesame

dell'esito istruttorio ovvero per la rivalutazione del contributo concesso o erogato e dei tempi di richiesta e ottenimento dei chiarimenti o integrazioni necessari.

9. La Struttura commissariale, in fase di verifica della rendicontazione trasmessa effettua il conteggio delle penali da applicare sulla base delle informazioni contenute nella relazione di cui al comma 7 e notifica la contestazione delle inadempienze a mezzo posta elettronica certificata (PEC) sulla base delle rilevazioni fornite e dei riscontri effettuati mediante le piattaforme all'uopo implementate dalle regioni di riferimento. Invitalia ha facoltà di comunicare a mezzo PEC le proprie controdeduzioni nel termine massimo di **30 giorni** dalla data della notifica della contestazione. Trascorso invano detto termine, oppure nel caso in cui le controdeduzioni non siano ritenute accoglibili, il Commissario straordinario comunica l'applicazione delle penali ed il relativo ammontare che dovrà essere portato in detrazione dall'importo oggetto del pagamento di cui all'articolo 6.

Articolo 8

(Rendicontazione, modalità e termini di pagamento)

1. La rendicontazione dei costi e la verifica delle prestazioni viene effettuata alla scadenza del presente Atto integrativo e a tal fine, entro i quattro mesi successivi alla scadenza, Invitalia trasmette alla Struttura commissariale una relazione illustrativa dell'attività svolta, corredata dal rendiconto dei costi sostenuti, in applicazione del Disciplinare di rendicontazione in allegato (allegato B) al presente Atto integrativo.
2. La Struttura commissariale valuterà l'ammissibilità dei costi rendicontati da Invitalia in relazione alle attività svolte, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 7, approvando, le rendicontazioni effettuate sulla base di quanto stabilito nel Disciplinare di rendicontazione di cui sopra ovvero comunicando le eventuali osservazioni, alle quali Invitalia è tenuta a dare tempestivo riscontro. Successivamente alla ricezione dell'atto di approvazione della rendicontazione, Invitalia emetterà la relativa fattura e il pagamento delle spettanze avverrà mediante mandato di pagamento codice univoco per la fatturazione: DAYK0G.

Articolo 9

(Durata, efficacia e pubblicità)

1. Il presente Atto integrativo decorre dalla data di sottoscrizione al 31 dicembre 2026, data di scadenza dell'operatività della Struttura commissariale di cui all'articolo 20-ter, comma 1-bis, del decreto-legge n. 61 del 2023.
2. La durata di cui al comma 1 è prorogabile su richiesta del Commissario straordinario e di comune accordo tra le Parti, in caso di adozione dei provvedimenti normativi necessari per l'estensione temporale dell'incarico del Commissario straordinario.
3. L'efficacia del presente atto è subordinata all'acquisizione del visto da parte della Corte dei conti.
4. Nelle more della registrazione presso i competenti organi di controllo le attività oggetto del presente accordo si intendono vincolanti e esecutive per Invitalia dalla data di sottoscrizione dello stesso.
5. A seguito dell'avvenuta registrazione del presente Atto integrativo da parte dei competenti Organi di controllo, sono riconosciuti i costi sostenuti da Invitalia per l'esecuzione, nelle more del rilascio delle suddette registrazioni di legge, delle attività di cui all'articolo 2. Detti costi saranno soggetti, in ogni caso, ad approvazione della Struttura commissariale previa presentazione della apposita documentazione, secondo le modalità di cui all'articolo 8 del presente Atto di proroga.

6. Il presente Atto di integrazione verrà pubblicato sui siti istituzionali delle parti contraenti.

Articolo 10

(Referenti e comunicazioni)

1. Per i rapporti tra le Parti rinvenenti dal presente Atto integrativo:
 - a. i referenti per il Commissario Straordinario sono: ing. Luciano Rossi
 - PEC commissarioricostruzione@pec.governo.it,
 - mail luciano.rossi@commissarioricostruzione.it;
 - b. il Referente per Invitalia è: il Responsabile Ricostruzione e Tutela del Territorio, Matteo Campana
 - PEC: ricostruzione@pec.invitalia.it;
 - mail mcampana@invitalia.it.
2. L'eventuale sostituzione dei predetti Referenti è oggetto di preventiva comunicazione all'altra parte e non comporta la necessità di modificare il presente Atto integrativo.
3. Le comunicazioni tra Invitalia e il Commissario straordinario, nell'ambito dei rapporti rinvenenti dal presente Atto integrativo e fermi restando i termini e le modalità previsti dal Codice degli Appalti, dal Regolamento di Attuazione e dalla normativa applicabile in materia di contratti pubblici, debbono aver luogo tramite posta elettronica certificata (PEC) ovvero altri strumenti elettronici concordati tra Invitalia e il Commissario straordinario.

Articolo 11

(Trattamento dei dati personali)

1. La Struttura commissariale ed Invitalia, in qualità di autonomi Titolari del trattamento, si impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza, ad osservare la normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii., al fine di trattare lecitamente i dati personali il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione della presente Atto.
2. La Struttura commissariale, quale Titolare del trattamento, abilita il gruppo di lavoro di Invitalia, di cui al precedente articolo 5, ad accedere ed operare sui propri sistemi per le finalità e le attività delegate con il presente Atto di integrazione, in virtù di credenziali di accesso che sono attribuite e gestite dalla Struttura commissariale secondo le proprie disposizioni organizzative. Il personale così abilitato agisce in qualità di "autorizzato al trattamento dei dati" per conto del Titolare, ai sensi dell'articolo 29 del GDPR e dell'articolo 2-quaterdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali, nel rispetto delle istruzioni al trattamento impartite dalla struttura commissariale e di cui all'allegato C "istruzioni ai soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali in applicazione dell'articolo 29 del Regolamento (UE) n. 679/2016" che costituisce parte integrante del presente Atto di integrazione.

Articolo 12

(Conferma di disposizioni contenute nel precedente secondo Atto integrativo)

1. Al presente Atto integrativo si applicano le disposizioni contenute negli articoli 9, 10, 12, 13, 16, 27, 18, 19, 20, 21 e 22 del precedente secondo Atto integrativo richiamato in premessa, che si intendono qui integralmente richiamati.

Articolo 13

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Atto integrativo, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili.
2. Il presente Atto integrativo rappresenta l'accordo completo tra le Parti e prevale su tutti i precedenti accordi, sia orali che scritti, tra le Parti aventi lo stesso oggetto dell'Accordo medesimo, fermo restando quanto previsto all'articolo 12.
3. Il presente Atto integrativo non crea alcun rapporto di associazione, *joint venture* o agenzia tra le Parti, ma disciplina esclusivamente l'attività di collaborazione sopra specificata.
4. Il presente Accordo è sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Allegati:

- A. Piano operativo di dettaglio;
- B. Disciplinare di rendicontazione;
- C. Istruzioni ai soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali in applicazione dell'articolo 29 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – allegato ai precedenti strumenti convenzionali;
- D. Template di monitoraggio mensile

Per il

**Commissario straordinario alla
ricostruzione nel territorio delle Regioni
Emilia-Romagna, Toscana e Marche**
Ingegnere Fabrizio Curcio

INVITALIA S.P.A.
Amministratore Delegato
Dott. Bernardo Mattarella

